

Protocollo d'intesa per lo svolgimento del programma di messa alla prova fra Tribunale di Cosenza, Ufficio esecuzione penale esterna di Cosenza, Camera penale di Cosenza

### Introduzione:

La legge 28.04.2014, n. 67, pubblicata su G.U. Serie Generale 2.05.2014, nr. 100, ha introdotto 'per gli adulti' l'istituto della messa alla prova e le norme che lo disciplinano [ contemplate al capo II (artt. 3-8)] sono in vigore dal 17.05.2014.

Le finalità dell'istituto della messa alla prova emergono dal medesimo testo legislativo, quando ivi si fa esplicito riferimento agli obiettivi più ampiamente riparatori verso la collettività e verso la persona offesa e quando si fa esplicito riferimento alla finalità del 'reinserimento sociale' dell'indagato/imputato.

A tali finalità va aggiunta quella evidente di deflazione dei procedimenti penali, come è palese ad esempio nella previsione di una messa alla prova 'anticipata' su iniziativa del Pubblico Ministero ancora prima che l'interessato sia stato iscritto nel registro degli indagati.

Pertanto, nel rispetto di tali finalità le parti firmatarie, ritenendo che la collaborazione tra magistrati, U.E.P.E e Avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, hanno individuato le linee guida e le modalità esecutive dell'istituto della messa alla prova di seguito indicate, sottoscrivendo il presente Protocollo al fine di:

- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UL del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012);

- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;
- deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo, comporterà l'estinzione del reato.

## PROTOCOLLO per la SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

1) *L' Istanza di programma di trattamento per messa alla prova [modello MAP 1]* va presentata in originale, all'U.E.P.E. di Cosenza [se competente in base alla residenza e/o domicilio dell'indagato/imputato], personalmente ovvero dal difensore munito di procura speciale. E' auspicabile che sia lo stesso imputato/indagato, se libero, a depositare la predetta domanda al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con gli operatori specializzati dell'U.E.P.E.

Tale richiesta dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione comprovante i dati ivi dichiarati in modo da consentire lo svolgimento della 'indagine' e la 'elaborazione' delle considerazioni, che l'UEPE è chiamata a fare ai sensi dell'art. 141 *ter*, disp. att. c.p.p.

In particolare la richiesta dovrà essere corredata dei seguenti dati:

- a) dati anagrafici dell'imputato/indagato;
- b) autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
- c) recapito telefonico e/o di cellulare dell'imputato/indagato;
- d) indicazione relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, inabilità lavorative riconosciute;
- e) eventuale documentazione proveniente dai servizi socio-sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere ritenute ostative

all'ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico/alcool dipendenza o la presenza di patologie;

- f) dichiarazione di assenza di condizioni ostative all'attivazione della copertura assicurativa, indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es. straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, inabilità assoluta a prestare attività lavorativa);
- g) indicazioni relative all'eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
- h) indicazione del numero R.G.N.R., dell'eventuale numero di ruolo generale dibattimento, delle norme violate, dell'ufficio giudiziario precedente;
- i) indicazione dell'eventuale data di udienza;
- j) dichiarazione di disponibilità dell'ente (acquisibile anche nel corso del procedimento) ove avverrà la prestazione di lavoro di pubblica utilità o l'attività di volontariato di rilievo sociale da svolgersi presso Stato, Regioni, Comuni e/o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato non necessariamente convenzionati;
- k) autocertificazione dell'imputato/indagato attestante: di non avere mai fruito, in precedenza, della messa alla prova; di non avere mai formulato richieste di messa alla prova in altri procedimenti ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (nel qual caso, indicherà numero di R.G.N.R. e Autorità Giudiziaria).

2) Alla stessa domanda, ove già acquisita, sarà - inoltre - allegata la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità ovvero l'attività di rilievo sociale.

Ove ciò non sia possibile per esigenze temporali verrà presentata soltanto l'istanza di elaborazione del programma di trattamento con riserva [da parte del difensore] di individuare nel più breve tempo l'ente pubblico o privato disponibile.

**L'U.E.P.E. s'impegnerà a formare un elenco - consultabile dal difensore - degli enti pubblici o privati convenzionati o comunque disponibili ad accogliere presso le loro sedi gli indagati/imputati.**

3) L'U.E.P.E. rilascerà l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta, con numero di protocollo e data, ed, in attesa delle disposizioni provenienti da parte del Giudice competente, non predisporrà alcun programma.

4) All'udienza nella quale verrà presentata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, e comunque prima dell'apertura del dibattimento, al Giudice dovrà essere prodotta l'istanza di trattamento con attestazione di deposito dell'U.E.P.E. ed i relativi allegati.

N.B.: *L'Istanza di programma di trattamento per messa alla prova* [modello MAP 1] deve, a pena di inammissibilità, essere presentata al Giudice al momento della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il difensore non può accedere all'istituto della messa alla prova con riserva di presentare l'istanza presso l'UEPE competente.

Il Giudice valuterà l'ammissibilità della richiesta sulla base dei seguenti elementi:

- a) che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p., vale a dire che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva pari nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 c.p.p.;
- c) l'imputato/indagato abbia espresso il suo consenso;
- d) l'imputato /indagato non sia stato già ammesso alla prova;
- e) non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 c.p.;
- f) se possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione - che questi 'si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati'.

5) Nel caso di delibazione positiva, il Giudice rinverrà non prima di 3 mesi, per consentire la predisposizione del programma di trattamento.

6) Il provvedimento del Giudice contenente l'esito della decisione circa l'ammissibilità dell'istanza, verrà comunicato immediatamente via PEC o - in subordine - via fax all'U.E.P.E. competente a cura della Cancelleria del Giudice.

- 7) L'U.E.P.E. - ricevuta nel frattempo la disponibilità dell'ente da parte dell' indagato/imputato o del proprio difensore - convocherà l'indagato/imputato per la redazione del programma di trattamento, che verrà sottoscritto contestualmente. L'U.E.P.E. trasmetterà, in tempo utile per l'udienza, alla cancelleria del Tribunale il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato/indagato.
- 8) Il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza, con le modalità previste, anche con riferimento ad eventuali percorsi di mediazione che saranno indicati dall'U.E.P.E solo in relazione all' effettiva presenza di risorse adeguate.
- 9) La durata dello stesso sarà stabilita tenuto conto:
- a) della pena edittale prevista, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate;
  - b) dell'indagine socio-familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.
- 10) Qualora la decisione sia positiva, l'imputato sottoscriverà il verbale di messa alla prova, avanti all' U.E.P.E. di Cosenza **entro 20 giorni** dalla comunicazione del provvedimento. L'UEPE, provvederà alla trasmissione del verbale al Giudice competente ed all'Ente che accoglierà il soggetto interessato [via PEC ovvero per e-mail ordinaria in caso di enti privati]. **Tale verbale dovrà indicare con precisione la data di inizio del periodo di messa alla prova.**
- 11) L'U.E.P.E. controllerà l'effettiva attuazione del programma di trattamento, con le modalità proprie del servizio ed, una volta terminato il periodo di messa alla prova, invierà al Giudice la relazione finale entro un mese dalla conclusione della stessa.

### **Disposizioni finali:**

#### **Attuazione:**

Durante la messa alla prova, l'U.E.P.E. controllerà l'attuazione del Programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al Giudice in caso di eventi critici comunicati dall'Ente ove si svolge il lavoro di pubblica utilità ovvero

verificati dall'U.E.P.E. nel corso dei contatti periodici con l'interessato. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione, l' U.E.P.E. ne darà immediata comunicazione al Giudice, per la decisione di cui all'articolo 168 *quater*, c.p.

L'U.E.P.E., inoltre, relazionerà alla conclusione della misura sulla regolarità del suo svolgimento entro un mese dalla conclusione e – comunque - in tempo utile per l'udienza di valutazione della messa alla prova, previa acquisizione agli atti di copia del registro delle presenze e relazione dell'Ente dove si è svolto il lavoro di pubblica utilità.

La relazione richiamata dovrà essere completa ed esaustiva per consentire al giudice un'adeguata valutazione ai fini della decisione. Dovranno essere indicati il contegno dell'indagato/imputato, la disponibilità nello svolgere i lavori di pubblica utilità, la collaborazione con l'Ufficio, il numero di colloqui o contatti avuti durante lo svolgimento della *probation* e, comunque, il comportamento complessivo tenuto durante l'intero arco di svolgimento della messa alla prova. L'operatore dell'UEPE potrà, in base alle proprie risultanze, fornire comunicazioni utili al Giudice, sulla base delle quali si potrà agevolmente dedurre che l'indagato/imputato si asterrà dal commettere nuovi reati.

Si precisa che la durata della sospensione del procedimento può non coincidere con la durata del lavoro di pubblica utilità, che come si è detto costituisce un elemento del Programma di Trattamento, certamente necessario e imprescindibile, ma effettuabile anche in un periodo di tempo inferiore alla durata della complessiva sospensione del procedimento con messa alla prova, che comprende anche ulteriori elementi procedurali.

#### **Deroghe al programma:**

Eventuali modifiche **di carattere sostanziale** degli impegni previsti nel Programma di trattamento saranno decise dall'Autorità Giudiziaria competente, su istanza di parte presentata all'U.E.P.E., debitamente motivata. L'U.E.P.E. la inoltrerà con le proprie valutazioni al giudice, il quale potrà provvedere anche senza fissare udienza, previa

acquisizione del parere del P.M., e ne darà informazione all'U.E.P.E. che informerà l'interessato.

Il semplice spostamento di giornate di lavoro presso l'Ente di inserimento, concordato con l'Ente e tale da lasciare invariata la quantità di LPU complessivamente effettuata, non necessita di autorizzazione, bensì verrà annotata dall'Ente e comunicata all'U.E.P.E. dall'interessato.

#### **Revoca o riduzione del periodo di messa alla prova:**

L' U.E.P.E. informerà il Giudice di ogni anomalia nell'andamento della misura e potrà proporre al Giudice la revoca o la riduzione del periodo di messa alla prova secondo quanto stabilito alla normativa vigente [art.141<sup>ter</sup> disposizioni attuazione c.p.p.].

#### **Estinzione del reato:**

All'esito della valutazione del periodo di messa alla prova svolto, ove il Giudice dichiari l'estinzione del reato, **la Cancelleria competente invierà all'U.E.P.E. il provvedimento di estinzione, necessario all'U.E.P.E. per motivi amministrativi, tra i quali l'annotazione nella Banca Dati SDI, entro e non oltre il termine di 30 giorni dall'ordinanza che dichiara estinto il reato.**

#### **Copertura assicurativa:**

L'art. 1, comma 86, della legge di Bilancio 2017 ha esteso l'operatività del Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 anche al lavoro di pubblica utilità svolto nell'ambito del processo penale.

Pertanto, l'INAIL ha emanato la circolare n. 8 del 17 febbraio 2017 stabilendo le linee guida che i soggetti promotori dovranno seguire per l'attivazione della copertura assicurativa.

I soggetti firmatari, dunque, si impegnano a dare piena attuazione alle norme in materia di copertura assicurativa per i soggetti interessati, invitando gli Enti ad attivare la copertura assicurativa nei termini previsti dalla legge.

#### **Osservatorio carcere della Camera Penale:**

L' Osservatorio Carcere della Camera Penale di Cosenza predisporrà un'attività di monitoraggio della effettiva attuazione del protocollo di intesa. I Giudici, gli operatori dell'UEPE e gli Avvocati potranno indirizzare all'Osservatorio tutte le questioni [tramite mail all'indirizzo [osservatoriocarceri@gmail.com](mailto:osservatoriocarceri@gmail.com)] ed i problemi collegati all'attuazione delle norme sull'istituto della messa alla prova. L'Osservatorio si impegnerà nel prendere ogni iniziativa opportuna, anche con riunioni tra gli operatori coinvolti ed, in ogni caso, dopo il primo semestre dal varo del presente protocollo si procederà ad una prima verifica sulla tenuta delle presenti indicazioni e sulla necessità di modifiche ed integrazioni.

Cosenza, 11 dicembre 2018

**Camera Penale di Cosenza**  
*"avvocato Fausto Gullo"*  
Sede: Palazzo di Giustizia di Cosenza  
P.zza Gullo 1 87100 Cosenza  
Codice fiscale: 98114820784  
mail: [camerapenedicosenza@gmail.com](mailto:camerapenedicosenza@gmail.com)  
pec: [camerapenedicosenza@pec.giuffre.it](mailto:camerapenedicosenza@pec.giuffre.it)

Il Presidente di Sezione  
Dott. Piero SANTESE



IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
dott. Salvatore Carpino

  
Dott. Emilio



Il Presidente  
Avv. Vittorio Gallucci

